



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 2: FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NR. 299 DEL 24/10/2018

OGGETTO: DISPENSA DAL SERVIZIO PER INABILITÀ ASSOLUTA E
PERMANENTE A PROFICUO LAVORO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N.
161 CON DECORRENZA DAL 01/11/2018 E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO E SPETTANZE
PER CONGEDO ORDINARIO NON GODUTO

REGISTRO GENERALE NR.1197



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 299

Oggetto: DISPENSA DAL SERVIZIO PER INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A PROFICUO LAVORO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 161 CON DECORRENZA DAL 01/11/2018 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO E SPETTANZE PER CONGEDO ORDINARIO NON GODUTO

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che il dipendente matricola n. 161, le cui complete generalità sono indicate esclusivamente nell'allegato alla presente determinazione di cui si dispone la non pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n.196/2003 e delle relative circolari applicative emanate dal Garante per la protezione dei dati personali, in servizio presso l'Amministrazione comunale di Anacapri a far data dal 01/12/2003, con nota protocollo n. 9513 del 29/06/2018 ha chiesto il collocamento in pensione per inabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge n.335/1995, per infermità non dipendente da causa di servizio determinante l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, allegando la documentazione medica comprovante il dichiarato status;

visti:

- l'articolo 13 della legge n.274/1991 ai sensi del quale le domande di pensione che richiedano la sussistenza delle condizioni di inabilità non derivante da causa di servizio, debbono essere corredate del verbale di visita medico- collegiale, effettuata presso le Unità sanitarie locali, che attestati, a compendio dell'esame obiettivo e della conseguente diagnosi, la sussistenza o meno della condizione di inabilità, assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro;
- l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n.461/2001, recante "accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità" a norma del quale ai fini dell'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio, l'Amministrazione sottopone il dipendente a visita della Commissione territorialmente competente;
- l'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/02/2004 ai sensi del quale per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio o collocati in quiescenza, gli accertamenti di cui al suddetto decreto del Presidente della Repubblica n.461/2001 sono effettuati dalla Commissione medica di verifica che ha sede nella provincia ove e' ubicato l'Ente di ultima assegnazione del dipendente;

dato atto che con nota protocollo n. 9608 del 02/07/2018 l'Ufficio, facendo seguito alla sopra richiamata istanza del dipendente, ha richiesto alla Commissione medica di verifica di Napoli, in qualità di soggetto competente, di sottoporre la medesima agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente ai fini dell'eventuale dispensa dal servizio per inabilità;

visto l'estratto del verbale Modello BL/G - N. 31690 del 16/10/2018, trasmesso dalla Commissione medica di verifica di Napoli con nota registrata al protocollo generale dell'Ente n. 15623 del 17/10/2018, dal quale si evince, con riferimento all'istanza inoltrata per la suddetta pratica di inabilità relativa alla dipendente matricola n. 161 il seguente giudizio medico legale:

- non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente della Amministrazione Pubblica ex articolo 55 octies D.Lgs 165/2001 ed al proficuo lavoro laddove previsto, per patologie allo stato degli atti mai valutate ai fini della dipendenza da causa di servizio;
- non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2 comma 12 della Legge n. 335/95;

dato atto che l'articolo 55-octies del citato decreto legislativo n.165/2001 prevede che nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro;

visti:

- l'articolo 129 del Decreto del Presidente della Repubblica n.3/1957 ai sensi del quale può essere dispensato dal servizio l'impiegato divenuto inabile per motivi di salute, salvo che non sia diversamente utilizzato ai sensi dell'articolo 71;
- l'articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica n.1092/1973 ai sensi del quale il dipendente civile che cessa dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale se ha compiuto quindici anni di servizio effettivo;
- l'articolo 7 della Legge n.379/1955 ai sensi del quale consegue il diritto alla pensione diretta l'iscritto che cessi dal servizio dopo almeno quindici anni di servizio utile per inabilità assoluta e permanente comprovata con visita medica collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione;

visto l'articolo 21, comma 4-bis, del CCNL del 06/07/1995, nel testo vigente, ai sensi del quale nel caso che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'ente può procedere alla risoluzione del rapporto, corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso;

atteso che in merito all'interpretazione del disposto di cui al suddetto articolo 21, comma 4-bis del CCNL del 06/07/1995 si è espressa l'Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle

Pubbliche Amministrazioni (ARAN), la quale con proprio orientamento applicativo RAL546 ha affermato che:

- l'espressione "L'Ente può procedere alla risoluzione del rapporto, corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso", contenuta nell'art.13 del CCNL del 5.10.2001 (e che sostanzialmente ripete quella già contenuta nell'art.21, comma 4, del CCNL del 6.7.1995) non ha altro significato che quello di riconoscere al datore di lavoro pubblico il diritto di recedere dal rapporto di lavoro;
- pertanto, si tratta di una espressione che vale solo a legittimare la possibilità del datore di lavoro di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di superamento del periodo massimo di conservazione del posto secondo le previsioni del comma 4 dell'art.21 del CCNL del 6.7.1995, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art.10, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 oppure nel caso di dichiarazione dell'assoluta inidoneità del lavoratore a qualunque proficuo lavoro;
- appare evidente che in questo secondo caso, la decisione dell'ente è sostanzialmente ed oggettivamente vincolata in quanto non potrebbe in alcun modo giustificarsi il mantenimento in servizio di un lavoratore, nonostante una certificazione medica che vietи l'adibizione dello stesso a una qualunque attività lavorativa a causa della sua assoluta e permanente inidoneità psico- fisica.

visto l'articolo 12 del CCNL del 09/05/2006 ed in particolare:

- il comma 1, ai sensi del quale in tutti i casi in cui il contratto prevede la risoluzione del rapporto con corresponsione dell'indennità sostitutiva di preavviso, i relativi termini sono fissati come segue:
 - due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
 - tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
 - quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni;
- il comma 4, prevedente che la parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso;
- il comma 9, a norma del quale l'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando: la retribuzione di cui all'articolo 10, comma 2, lett. c); l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante; il rateo della tredicesima mensilità maturato, in conformità alla disciplina dell'articolo 5; l'indennità di comparto, di cui all'articolo 33 del CCNL del 22.1.2004; le altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all'articolo 49 del CCNL del 14.9.2000;

preso atto che il dipendente matricola n. 161 con nota protocollo n. 15750 del 19/10/2018 ha altresì richiesto la fruizione dei benefici di cui all'articolo 80, comma 3, della Legge n.388/2000, ai

sensi del quale agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa, in virtù del verbale del 05/06/2007 emesso dalla Competente commissione medica dai quali si evince che al medesimo è stata riconosciuta l'invalidità civile al 100% a far data dal 01/11/2005;

visto il messaggio dell'INPS n.1836 del 03/05/2017 in materia di “Modalità di compilazione della sezione ListaPosPA del flusso UNIEMENS in caso di attribuzioni di maggiorazioni”, dal quale si rileva che anche nei casi di cui all'articolo 80, comma 3, della Legge n.388/2000 l'Ente non deve procedere ad alcuna valorizzazione in merito, fermo restando, all'atto del pensionamento, la verifica del diritto all'attribuzione delle stesse da parte dell'operatore INPS di sede;

dato atto che l'articolo 5, comma 8, del Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n.135/2012, ha disposto che la mancata fruizione delle ferie dei pubblici dipendenti, alla cessazione del rapporto, non può dar luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, con disapplicazione delle disposizioni normative e contrattuali più favorevoli;

preso tuttavia atto dell'orientamento espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato con il parere prot. 94806 del 09/11/2012 nonché dal Dipartimento della Funzione pubblica con parere prot.40033 del 08/10/2012, dai quali si evince che il divieto di cui al suddetto articolo 5, comma 8, del Decreto Legge 95/2012 non operi nei casi di cessazione dal servizio in cui l'impossibilità di fruire le ferie non sia imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, risoluzione del rapporto per inidoneità fisica permanente e assoluta, ecc.;

rilevato che il dipendente matricola n. 161 deve ancora fruire di n. 27 giorni di congedo ordinario maturato alla data odierna;

ritenuto per quanto suddetto dover procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro facente capo al dipendente matricola n. 161 e alla conseguente corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso nonché dell'indennità per ferie maturate e non godute;

attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo numero 267/2000;

DETERMINA

- per le causali esposte in premessa:
 - **di prendere atto** del verbale Modello BL/G - N. 31690 del 16/10/2018 emesso dalla Commissione medica di verifica di Napoli ed acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 15623 del 17/10/2018, dal quale si evince il seguente giudizio medico legale riferito al dipendente matricola n. 161, in servizio di ruolo presso il Comune di Anacapri a far data dal 01/12/2003, le cui complete generalità sono indicate esclusivamente nell'allegato alla presente determinazione di cui si dispone la non pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n.196/2003 e relative circolari applicative emanate dal Garante per la protezione dei dati personali: non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente della Amministrazione Pubblica ex articolo 55 octies D.Lgs 165/2001 ed al proficuo lavoro laddove previsto, per patologie allo stato degli atti mai valutate ai fini della dipendenza da causa di servizio;
non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2 comma 12 della Legge n. 335/95;
 - **di dispensare** dal servizio dal 01/11/2018, tenuto conto delle risultanze del suddetto verbale, avuto riguardo alla previsione di cui all'articolo 55-octies del decreto legislativo n.165/2001 e al disposto dell'articolo 21, comma 4-bis, del CCNL del 06/07/1995, il dipendente matricola n. 161, dichiarandone conseguentemente risolto il rapporto di lavoro con l'Amministrazione comunale di Anacapri dal 31/10/2018 (ultimo giorno lavorativo);
 - **di dare atto** che il dipendente in oggetto ha maturato il requisito contributivo di anzianità previsto dalla vigente normativa per il diritto alla pensione di inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro;
 - **di prendere atto che**, come documentazione agli atti, al dipendente matricola n.113 è stata riconosciuta l'invalidità civile in misura pari al 100% a far data dal 01/11/2005, ai fini dell'attribuzione, in sede di pensione, dei benefici della contribuzione figurativa di cui all'articolo 80, comma 3, della Legge n.388/2000;
 - **di riconoscere** al dipendente matricola n. 161, ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis, del CCNL del 06/07/1995, come da prospetto di calcolo allegato alla presente, l'indennità sostitutiva del preavviso pari a quattro mensilità di stipendio, ovvero pari ad euro 8.014,80 lordi, nonché l'indennità sostitutiva del congedo ordinario non fruito per

n. 27 giornate, pari ad euro 1.920,78 lordi, disponendone la liquidazione contestualmente alla prima busta paga utile;

- **di garantire** la copertura finanziaria della spesa derivante dal riconoscimento delle suddette indennità, mediante l'adozione dei rispettivi impegni di spesa sui capitoli relativi al costo del personale del bilancio 2018;
- **di trasmettere** copia della presente al dipendente interessato.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE 2: FINANZIARIO
(dott.ssa Adele Ipomea)**



Visti

Comune di Anacapri

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 1208**

Settore Proponente: **SETTORE 2: FINANZIARIO**

Ufficio Proponente: **Finanziario**

Oggetto: **DISPENSA DAL SERVIZIO PER INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A PROFICUO LAVORO
DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 161 CON DECORRENZA DAL 01/11/2018 E CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO E SPETTANZE PER CONGEDO
ORDINARIO NON GODUTO**

Nr. adozione settore: **299** Nr. adozione generale: **1197**

Data adozione: **24/10/2018**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data 23/10/2018

Il Responsabile di Settore

Adele Ipomea

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data 23/10/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti